

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente"*. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall'altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre *"modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*.

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che in un'unica sessione, sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2025 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027, ed approvata

nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2025*" risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2025. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR 2025-2027), in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO

Art.2 - Modifiche all'articolo 35-bis della legge regionale n.16 del 2004

Con l'entrata in vigore della normativa statale di cui all'art. 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, è stato introdotto il CIN, codice identificativo nazionale delle strutture ricettive, ed è stata realizzata la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR). In particolare, l'articolo 13 ter del citato decreto prevede l'obbligo di esposizione del codice identificativo nazionale (CIN) all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura ricettiva e l'indicazione dello stesso codice in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, nonché specifiche sanzioni in caso di violazione di tali adempimenti.

Il nuovo quadro normativo nazionale determina quindi la necessità di un adeguamento urgente della normativa regionale di cui all'articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004, al fine di armonizzare le due discipline.

In particolare, i punti fondamentali da coordinare riguardano:

a) la validità e l'utilizzo del CIR (codice identificativo di riferimento regionale), che rimarrà come codice identificativo della

struttura o tipologia ricettiva all'interno della banca dati regionale (attualmente piattaforma Ross 1000), che costituisce collegamento fondamentale con la banca dati nazionale (BDSR) per l'interscambio dei dati (comma 1 dell'articolo 35-bis);

b) la cessazione dell'obbligo di indicazione del CIR negli scritti, stampati o siti web per attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle attività ricettive al fine di evitare di duplicare gli adempimenti in tema di attività di promocommercializzazione e pubblicità da parte delle strutture e tipologie ricettive (comma 2 dell'articolo 35-bis);

c) la conseguente soppressione delle sanzioni previste dalla normativa regionale per il caso di violazione degli obblighi connessi all'utilizzo del CIR (commi da 3 a 6 dell'articolo 35-bis).

Allo scopo, si ritiene opportuno intervenire sull' articolo 35-bis della legge regionale n.16 del 2004:

a) integrando il comma 1 con l'effetto di confermare il CIR, come codice identificativo della struttura o tipologia ricettiva all'interno della banca dati regionale, che sarà utilizzato anche per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) (comma 1);

b) abrogando i restanti commi da 2 a 6 (comma 2).

Al contempo, in aggiunta alle modifiche all'articolo 35-bis, al fine di evitare la duplicazione di oneri informativi collegati tanto al CIR che al CIN, è opportuno prevedere una ulteriore disposizione (comma 3) con la quale dare atto che - con decorrenza dall'entrata in vigore della citata normativa statale - si intende cessato l'obbligo di indicazione del CIR (rilasciato dalla Regione) in scritti, stampati o siti web per attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle attività ricettive, di cui al comma 2 dell'articolo 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004 (nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione, disposta con il presente articolo).

Si precisa, a tal proposito, che l'art. 13 ter del decreto-legge n. 145 del 2023 è entrato in vigore il 2 novembre 2024, cioè a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 130 dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR, avvenuta il 3 settembre 2024, ai sensi del comma 15 dello stesso art. 13 ter.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n.5 del 2016

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.5 del 2016

La legge regionale 5 del 2016 definisce cosa si intenda, ai fini della citata legge, per Pro Loco, quali sono i suoi ambiti di intervento territoriale e le sue attività.

Con tale legge regionale si prevede l'iscrizione delle Pro Loco nel registro previsto per le associazioni di promozione sociale dalla legge regionale 34 del 2002, ora abrogata.

La novella nasce dall'esigenza di adeguare la legge regionale n. 5 del 2016 alla nuova disciplina introdotta dal Dlgs 117 del 2017 e dalla legge regionale numero n. 3 del 2023, che nel recepire la disciplina di cui al codice del terzo settore, abroga la legge regionale 34 del 2002 istitutiva del registro delle Aps.

Con gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 14 giugno 2024, n. 7 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. altri interventi di adeguamento normativo" si è proceduto ad un primo adeguamento della legge regionale 5 del 2016 alla, citata, nuova disciplina sul terzo settore.

Successivamente all'adozione della sopra citata legge regionale n. 7 ed a seguito di colloqui intercorsi con il Ministero del Lavoro, per tramite del Dara, si è ritenuto opportuno intervenire ulteriormente nel testo dell'articolo 4, onde chiarire ribadire - al di là di qualsiasi dubbio - la natura nazionale del registro, esplicitando in tal senso la differenza con la precedente formulazione che faceva riferimento ad un registro regionale, e mirando con ciò ad escludere la possibile persistenza di una qualsivoglia forma di controllo di livello regionale.

Contestualmente si è ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'articolo 2 della medesima legge regionale, che ancora richiama la disciplina abrogata.

Capo II

AMBIENTE

Art. 5 - Integrazioni all' Allegato A.1 della legge regionale n. 4 del 2018

Le disposizioni introdotte adeguano l'Allegato A.1 della legge regionale 20 aprile 2018 n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) alle modifiche apportate all'allegato III (progetti di competenza delle Regioni) della parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n.118) e in particolare dal suo articolo 13, comma 2, lettera c). I progetti elencati nelle lettere aggiunte con l'articolo in esame sono dunque sottoposti a VIA ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. r. n. 4 del 2018.

Art. 6 - Modifiche all' Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

Le disposizioni introdotte adeguano l'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018, avente ad oggetto la disciplina della valutazione di impatto ambientale, alle modifiche apportate all'allegato IV (progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni) della parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n.118) e in particolare dal suo art. 13, comma 2, lettera d), numero 1). I progetti oggetto della modifica saranno quindi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 5 della l.r. 4 del 2018 o a VIA secondo le disposizioni dell'art. 4, c. 1 lettera b),c) e f) e c.2 della l. r. n. 4 del 2018.

Art. 7- Integrazioni all' Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

Le disposizioni introdotte adeguano l'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018 sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale alle modifiche apportate all'allegato IV della parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n.118) e in particolare dal suo art. 13, comma 2, lettera d), numero 2). I progetti elencati nelle lettere aggiunte con l'articolo in esame sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 5 della l.r. 4 del 2018 o a VIA secondo le disposizioni dell'art. 4, c. 1 lettera b),c) e f) e c.2 della l. r. n. 4 del 2018.

Art. 8- Ulteriori integrazioni all'Allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018

La disposizione è introdotta per adeguare l'allegato B.2 della legge regionale n. 4 del 2018 sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e in particolare al suo art. 10, comma 2, lettera a), numero 2), che ha aggiunto la lettera s-bis) al punto 8 dell'allegato IV della parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. I progetti di questo tipo saranno dunque sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 5 della l.r. 4 del 2018 o a VIA secondo le disposizioni dell'art. 4, c. 1 lettera b), c) e f) e c.2 dell' l. r. n. 4 del 2018. Infatti, in base alla revisione effettuata a livello statale nel 2023 (che interessa anche l'art. 12 della l. n. 60 del 2022), gli impianti di desalinizzazione non sono più soggetti a VIA statale bensì a screening regionale, nel caso in cui abbiano una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo (soglia fissata appunto dalla nuova lettera s-bis) del punto 8 dell'allegato IV del Codice ambientale).

Art. 9 - Integrazioni all'Allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018

La disposizione è introdotta per adeguare l'allegato B.3 della legge regionale n. 4 del 2018 sulla disciplina della VIA alla modifica apportata al punto 8, lettera a), dell'allegato IV della parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, dall'art. 1, co. 503, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). La modifica è volta a sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale anche attraverso interventi in grado di favorire gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. La norma del "Codice ambientale" infatti, dopo la modifica di fine 2024, esclude dai progetti sottoposti a screening regionale i villaggi turistici di superficie superiore a cinque ettari e altre strutture ricettive di grandi dimensioni nei casi in cui siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.

Capo III

AGRICOLTURA

Art. 10 - Aiuti di Stato integrativi sul Complemento al Programma di sviluppo rurale 2023-2027

L'articolo in esame, al comma 1, prevede che per l'attuazione del programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano (di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020) finanziato attraverso risorse statali, la Regione sia autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sull'intervento SRD02 azione A2 del Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale

2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento stesso.

Il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), è stato adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 27 gennaio 2025.

Il comma 2 stabilisce che all'erogazione degli aiuti, di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027.

Art. 11 - Modifica articolo 4 della legge regionale n.17 del 2022

Con la disposizione in esame è stata introdotta nell'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 17 (Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche) una diversa ed ulteriore finalità dell'intervento regionale relativamente all'attivazione di piani di gestione di altre specie di fauna selvatica, pertanto si integra con tale previsione sia la rubrica dell'articolo sia il comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 12 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 2024

La norma che viene qui modificata nasce con l'intento di sostenere il sistema delle piccole e medie imprese e le famiglie che hanno risentito degli effetti causati dal blocco dei meccanismi di cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi e, al contempo, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico ed al conseguimento della neutralità climatica, in coerenza con la regolamentazione europea.

L'obiettivo della norma era quello di favorire, nel rispetto della disciplina statale in materia, la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come specificati dall'art. 121, comma 2, lettera da a) ad f), attraverso

l'acquisizione dei suddetti crediti da parte degli enti pubblici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché delle società controllate o partecipate, non inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

A seguito di colloqui intercorsi con il MEF, per tramite del Dara, si è ritenuto opportuno modificare la lettera della norma, in particolare il comma 3 della previgente disposizione, allo scopo di armonizzare la previsione di acquisto del credito d'imposta, contenuta nell'anzidetto comma, con le condizioni previste dalla richiamata disciplina statale.

Art. 13 - *Entrata in vigore*

L'articolo prevede che legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).